

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 24/07/2013 n. 62/2013
d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

In applicazione del principio di autonomia della clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) questa non risente delle eventuali invalidità del contratto, sicché gli arbitri ritualmente investiti della decisione di una controversia scaturente dal contratto conservano la loro competenza pur in presenza di una causa di invalidità del negozio nel quale la convenzione arbitrale è inserita.